

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 4938 di Giovedì 20 maggio 2021

Emergenza COVID-19: la prevenzione e protezione nel settore agricolo

Un documento sulla protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli riporta indicazioni specifiche sull'utilizzo delle macchine agricole, sulla sicurezza negli eventuali punti vendita, sul trasporto dei prodotti e sui dispositivi di protezione.

Roma, 20 Mag ? L'**emergenza sanitaria** correlata alla diffusione del COVID-19 e del virus SARS-CoV-2 ha interessato anche il **settore agricolo**: le attività di coltivazione sono state infatti incluse tra quelle ritenute necessarie e non soggette ai vari limiti imposti per le altre attività produttive durante l'emergenza.

Tuttavia anche in agricoltura, come ricordato nel documento Inail " La protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli", sono diversi i fattori di rischio e le possibilità di contagio.

Per questo motivo il documento citato, realizzato dai due Dipartimenti Inail DIT e DIMEILA, riporta non solo una descrizione del rischio biologico del nuovo coronavirus, ma anche utili misure di mitigazione dell'esposizione e di contenimento del rischio COVID-19.

Dopo aver ripreso dal documento, in precedenti articoli, le indicazioni sul virus SARS-CoV-2, sui fattori di rischio e sulle principali misure di contenimento, ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

- COVID-19 e agricoltura: l'utilizzo delle macchine agricole
- COVID-19 e agricoltura: la vendita in azienda e il trasporto dei prodotti
- COVID-19 e agricoltura: i dispositivi di protezione individuale

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CSA210] ?#>

COVID-19 e agricoltura: l'utilizzo delle macchine agricole

Uno degli argomenti su cui si sofferma il documento Inail, riguardo alle misure di prevenzione e protezione dal contagio del virus SARS-CoV-2, riguarda l'**utilizzo delle macchine agricole**.

Si indica che per macchine agricole "si intendono genericamente le attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo impiegate nel settore agricolo, includendo, pertanto, anche i trattori agricoli e le macchine specifiche di altri settori", come, ad esempio, pale caricatori e carrelli elevatori".

Riguardo alle misure di prevenzione si sottolinea che l'operatore alla guida delle macchine agricole "è opportuno che si trovi da solo, sia durante le fasi di spostamento che durante le fasi di lavorazione, anche nel caso in cui il fabbricante abbia previsto la presenza di un passeggero su apposito sedile". E sarà "cura dell'operatore:

- evitare o limitare quanto più possibile l'uso condiviso delle macchine agricole. In ogni caso, è opportuno che tutti gli operatori indossino una mascherina chirurgica, anche se da soli;
- in presenza del passeggero o di più operatori è necessario rispettare le distanze di sicurezza, ove possibile, e indossare mascherine chirurgiche;
- se la macchina agricola è dotata di una cabina chiusa è necessario:
 - ◆ assicurare un ricambio d'aria aprendo la porta di accesso e gli eventuali finestrini;
 - ◆ non utilizzare l'impianto di ventilazione e condizionamento soprattutto se la macchina agricola è condivisa da più operatori;
- igienizzare le mani con gel idroalcolico prima dell'accesso e dopo l'uso della macchina agricola".

Il documento riporta ulteriori informazioni sulla **sanificazione delle macchine agricole** indicando si possono impiegare le raccomandazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 relative ai "mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani, che prevedono la sanificazione della postazione di guida dopo ogni ciclo/turno di lavoro".

E a tal fine "è raccomandato l'uso di disinfettanti a base di alcol almeno al 75% v/v in confezione spray e di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione o altri metodi che possano produrre spruzzi o aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente".

In particolare devono essere "**oggetto di sanificazione**:"

- i mezzi di accesso alla postazione di guida e alle postazioni di lavoro, se presenti, in particolare maniglie e corrimano;
- le superfici in prossimità della postazione di guida/lavoro maggiormente esposte ai *droplets* emessi dall'operatore (quali ad esempio comandi di guida (volante o stegole), freno di stazionamento, comandi di lavoro, inclusi eventuali schermi touch);
- le superfici vetrate (parabrezza, finestrini, porta di accesso, ecc.) in presenza di una cabina di guida o di una struttura di protezione da agenti atmosferici;
- il sedile di guida e l'eventuale sedile del passeggero. Nel caso in cui il sedile presenti parti in tessuto, è consigliato applicarvi un rivestimento in materiale plastico, come ad esempio una pellicola o un telo rimovibile, che potrà essere sostituito o sanificato. In assenza di rivestimenti lavabili, può essere preso a riferimento il Rapporto ISS COVID 19 n. 25/2020 ai droplets che consiglia il ricorso al vapore secco.

COVID-19 e agricoltura: la vendita in azienda e il trasporto dei prodotti

Il documento, che presenta molte informazioni per i lavoratori agricoli, si sofferma anche su due specifiche attività, la **vendita di prodotti in azienda** e il **trasporto dei prodotti fuori dall'azienda**.

Si segnala cosa fare con i clienti durante la vendita (fattoria, garden center o serra) nei **punti vendita in azienda**:

- "il personale addetto alla vendita e alla consegna a domicilio dovrà indossare mascherina chirurgica e guanti e rispettare la distanza di almeno 1 metro dai clienti;
- ricordare ai clienti di non toccare i prodotti esposti se non devono essere acquistati e mettere a disposizione un disinfettante per le mani e i guanti;

- far rispettare ai clienti la distanza di almeno 1 metro nelle file;
- pulire i carrelli e i cestini con un disinfettante, oppure mettere a disposizione dei clienti il disinfettante per pulire il carrello o il cestino prima di utilizzarlo;
- igienizzare periodicamente le tastiere di pagamento e i *touch screen*".

Inoltre **come trasportare i prodotti dall'azienda ai punti vendita?**

Queste le indicazioni riportate nel documento:

- "i trasportatori dovranno evitare di condividere lo stesso mezzo di trasporto e, se ciò non fosse possibile, il cambio del conducente deve essere preceduto da sanificazione della cabina di guida;
- se è presente un accompagnatore entrambi devono indossare la mascherina chirurgica;
- il trasportatore/lavoratore addetto alla consegna deve indossare la mascherina chirurgica, rispettare l'igiene".

COVID-19 e agricoltura: i dispositivi di protezione individuale

Il documento si sofferma poi lungamente sui **dispositivi di protezione individuale**.

Si ricorda che nell'attuale emergenza **COVID-19** le autorità competenti "hanno individuato una serie di dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica, guanti monouso, semimaschere filtranti senza valvola, occhiali o visiera) da adottare sulla base della valutazione del rischio nello specifico settore lavorativo". E relativamente ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie per il contenimento del virus SARS-CoV-2 fino al termine dello stato di emergenza, "si possono utilizzare le mascherine chirurgiche e le semimaschere filtranti marcate CE o validate in deroga rispettivamente dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Inail e dalle Autorità Regionali preposte".

Si sottolinea, tuttavia, che "le mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato (mascherine di comunità) **non sono né dispositivi medici né dpi** e non sono sottoposte ad alcun iter di certificazione. Pertanto, **non devono essere utilizzate in ambito lavorativo**".

Prendiamo dal documento una scheda sui principali dispositivi utilizzabili:

<p>MASCHERINA CHIRURGICA (DISPOSITIVO MEDICO) UNI EN 14683:2019</p>	<p>SEMIMASCHERE FILTRANTI (DPI) FFP2 - UNI EN 149:2009 KN95 - GB 2626:2006 N95 - NIOSH 42CFR84</p>
<p>Protezione verso l'esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattiene le particelle emesse da chi le indossa evitando la dispersione nell'ambiente di particelle infette; • deve essere indossata da tutti i lavoratori per garantire un adeguato livello di protezione. 	<p>Protezione dall'ambiente esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proteggono chi le indossa dal virus; • trattengono le particelle emesse da chi le indossa evitando la dispersione nell'ambiente di particelle infette; • consigliate in contesti sanitari sulla base della valutazione dei rischi. <p>La norma di riferimento europea definisce tre classi di protezione dei DPI in funzione della loro efficienza di filtrazione:</p> <p>FFP1: $\geq 90\%$; FFP2: $\geq 94\%$; FFP3 $\geq 99\%$.</p> <p>CON VALVOLA: NON proteggono l'ambiente circostante da eventuali particelle emesse da chi le indossa. SENZA VALVOLA: proteggono l'ambiente circostante trattenendo eventuali particelle emesse da chi le indossa.</p>

Il documento si sofferma anche sulle **modalità di utilizzo**: "i dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono aderire al volto ed essere indossati correttamente (leggere attentamente le istruzioni). Questi dispositivi devono coprire correttamente il naso, la bocca e il mento e devono fornire una tenuta adeguata sul viso del portatore, anche quando esso muove la testa".

Ulteriori dispositivi che possono essere impiegati ? continua il documento - "sono i **guanti** (anche monouso), gli **indumenti di protezione**, gli **occhiali** e le **visiere**, qualora la valutazione del rischio lo renda necessario. Si precisa che i guanti possono essere una fonte di trasmissione dell'infezione se non correttamente utilizzati e devono essere sostituiti periodicamente; è preferibile lavare frequentemente le mani piuttosto che indossare sempre lo stesso paio di guanti. Le mani devono essere sempre lavate sia prima di indossare i guanti che dopo averli rimossi".

Inoltre i DPI riutilizzabili, come visiere o alcune tipologie di guanti, "devono essere adeguatamente puliti, disinfettati e conservati prima di essere nuovamente indossati. È necessario sostituire i DPI danneggiati o non più adeguati. I DPI indossati presso l'azienda non devono essere portati a casa o condivisi".

Si conclude poi ricordando che è importante considerare che "contestualmente all'impiego dei DPI è sempre necessario rispettare le distanze di sicurezza e l' igiene delle mani". E che "i rifiuti da DPI (mascherine, guanti, ecc.), utilizzati come prevenzione del contagio da Covid-19, devono essere smaltiti come rifiuti indifferenziati".

Segnaliamo, in conclusione, che il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta anche una breve check list per il lavoratore e altre informazioni su: rifiuti, contagio e reintegro in azienda, lavoratori stagionali stranieri, spazi comuni, pulizia e sanificazione, ...

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale, " La protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli", a cura di Laura Casorri, Barbara Ficociello, Eva Masciarelli, Maddalena Papacchini e Leonardo Vita (Dit, Inail), Emilia Paba e Paola Tomao (Dimeila, Inail), Collana Salute e Sicurezza, Edizione 2021 (formato PDF, 3.82 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a " Prevenire e proteggere dal virus SARS-CoV-2 i lavoratori agricoli".



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it